

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

AZIONE 3.6.1 – “POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE GARANZIE PUBBLICHE PER L’ESPANSIONE DEL CREDITO IN SINERGIA TRA SISTEMA NAZIONALE E SISTEMI REGIONALI DI GARANZIA, FAVORENDO FORME DI RAZIONALIZZAZIONE CHE VALORIZZINO ANCHE IL RUOLO DEI CONFIDI PIÙ EFFICIENTI ED EFFICACI”

FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF)

E

FONDO PER L’OCCUPAZIONE E L’INCLUSIONE (FOI)

REGOLAMENTO OPERATIVO

Il presente Regolamento Operativo, a seguito di alcune modifiche ed integrazioni, è stato approvato dal Comitato degli Investimenti nella riunione del 5 luglio 2018, e sostituisce il precedente, analogo, Regolamento Operativo approvato dal Comitato degli Investimenti nella riunione dell’1 giugno 2018

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	6
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA	8
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	9
ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI	11
ART. 6 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	13
ART. 7 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	22
ART. 8 – SOGGETTO GESTORE	26
ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	26
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	27
ART. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DI MERITO.....	28
ART. 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO	31
ART. 13 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	34
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO	35
ART. 15 – MONITORAGGIO E CONTROLLI.....	36
ART. 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ'	37
ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY.....	37
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI.....	38

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 612 dell'11 dicembre 2017:

- ha preso atto della Valutazione ex ante (Vexa) degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- ha istituito il "Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF)" avente una dotazione finanziaria pari ad € 24.000.000,00 ed il "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)" avente una dotazione finanziaria pari ad € 4.338.544,21, a valere sull'Azione 3.6.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, per un importo complessivo quindi pari ad € 28.338.544,21;
- ha approvato lo schema di Accordo di finanziamento da sottoscrivere tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV al Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ha individuato Fincalabra S.p.A., a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, quale Organismo delegato per la gestione dei due Fondi, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto ii), nonché quelli definiti allo schema di Accordo di finanziamento;
- ha demandato al Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" il trasferimento dei due Fondi a Fincalabra S.p.A. in base alle effettive disponibilità di bilancio

In esecuzione di tale delibera di Giunta regionale, in data 14 dicembre 2017 (repertorio n. 2147), è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", e Fincalabra S.p.A.

Con successiva delibera di Giunta Regionale n. 131 del 19 aprile 2018, è stato approvato l'Addendum all'Accordo di finanziamento sottoscritto in data 14 dicembre 2017 (repertorio n. 2147) tra Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", e Fincalabra S.p.A.

In esecuzione di tale delibera di Giunta regionale n. 131, in data 17 maggio 2018 (repertorio n. 1430), è stato sottoscritto digitalmente l'Addendum all'Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico – Attività Produttive", e Fincalabra S.p.A.

Con decreto dirigenziale n. 3568 del 17 aprile 2018 del Dipartimento "Sviluppo Economico – Attività Produttive", è stato nominato il Comitato degli Investimenti, organo cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, nonché il coordinamento delle attività di gestione del "Fondo regionale di ingegneria finanziaria" (FRIF) e del "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione" (FOI).

Il Comitato degli Investimenti, a seguito di proposta formulata dal Soggetto gestore, e preve modifiche e integrazioni apportate, ha approvato il presente Regolamento Operativo.

La costituzione di tali due distinti Fondi ("FRIF" e "FOI"), aventi carattere "rotativo", consentirà all'Amministrazione regionale di intervenire per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, ed in particolar modo agevererà l'accesso al credito delle PMI, aventi sede operativa sul territorio regionale, e rafforzerà l'offerta di strumenti finanziari in favore ed a supporto del sistema imprenditoriale.

In tale contesto economico-finanziario si inquadrano gli strumenti finanziari previsti nel presente Regolamento, e finalizzati allo sviluppo, al potenziamento e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, da attuarsi mediante la realizzazione di investimenti produttivi e/o l'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione, nonché mediante l'incremento dei livelli occupazionali.

Il presente Regolamento Operativo, concernente l'attuazione del "Fondo regionale di ingegneria finanziaria" (FRIF) e l'attuazione del "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione" (FOI), riguarda le seguenti due linee di intervento che possono essere richieste anche congiuntamente:

- Sviluppo aziendale:
il “Fondo regionale di ingegneria finanziaria” (FRIF) supporta finanziariamente le imprese, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e la concessione di contributi in conto impianti (che di seguito, per semplicità e più agevole comprensione, verranno indicati anche con il termine di “contributi in conto capitale”), nella realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o nell’acquisizione di servizi per l’internazionalizzazione e la penetrazione di mercati esteri;
- Nuova Occupazione:
il “Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione” (FOI) supporta finanziariamente le imprese, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso zero, nella creazione di nuova occupazione, ed in particolar modo nell’incremento netto della base occupazionale mediante assunzione, subordinata ed a tempo indeterminato, di nuove unità di personale rientranti nella categoria di soggetti “svantaggiati” e/o “molto svantaggiati” e/o “disabili”, per come definiti nel successivo art. 6 del presente Regolamento. Il “Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione” (FOI) è rivolto, esclusivamente, in favore delle imprese che risulteranno beneficiarie anche dell’intervento finanziario, di cui al presente Regolamento, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimento produttivo.

Gli aiuti di cui al presente Regolamento, a valere su entrambi i Fondi “FRIF” e “FOI”, vengono concessi in regime “*de minimis*” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, sulle medesime spese ammissibili.

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- “Soggetto gestore”, Fincalabra S.p.A. in qualità di Soggetto cui l’Amministrazione Regionale affida compiti di esecuzione degli Strumenti finanziari “FRIF” e “FOI”, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- “Comitato di valutazione”, organo collegiale a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito di istruttoria compiuta dal Soggetto gestore, l’ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate dalle imprese proponenti, nonché dei singoli piani di impresa proposti;
- “Unità produttiva” o “Unità operativa”, la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile all’intervento finanziario, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- “Nuovo impianto produttivo”, il programma volto alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo da parte di imprese già esistenti;
- “Ampliamento”, il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- “Ammodernamento”, il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo o l’aggiornamento tecnologico dell’impresa. Per “produttività” si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati; per “condizioni ecologiche legate ai processi produttivi” si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
- “Beni nuovi di fabbrica”, beni mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- “Costi salariali”, importo totale effettivamente pagabile dall’impresa beneficiaria dell’intervento finanziario in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda, prima delle imposte ed i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali ed i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

- “Lavoratore Svantaggiato”: ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014, rientra in tale categoria chiunque soddisfi, alla data dell’assunzione, una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; o
 - b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; o
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; o
 - d) aver superato i 50 anni di età; o
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; o
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; o
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
- “Lavoratore Molto Svantaggiato”: ai sensi dell’art. 2, comma 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, rientra in tale categoria chiunque soddisfi, alla data dell’assunzione, una delle seguenti condizioni:
 - a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
 - b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”;
- “Lavoratore Disabile”: ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014, rientra in tale categoria chiunque soddisfi, alla data dell’assunzione, una delle seguenti condizioni:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale; o
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- “U.L.A.”: Unità Lavorative Annue, ovvero numero medio di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’esercizio di riferimento (cfr. infra), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il periodo di rilevazione del numero di dipendenti (rispetto al quel determinare le ULA create dall’intervento) è l’esercizio sociale relativo all’ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio sociale relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- “Impresa Unica”: s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- Delibera di Giunta Regionale n. 302 dell'11 agosto 2015 - "POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
- Delibera di Giunta Regionale n. 501 dell'1 dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR-FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24 febbraio 2016 avente ad oggetto "Presa d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014/2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20 ottobre 2015) e dell'Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR-FSE 2014/2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 - Approvazione del documento finale Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante "POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale "Calabria Competitiva - Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante "Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 612 dell'11 dicembre 2017 recante "POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Art. 37 del Regolamento UE n. 1303/2013 Valutazione ex ante degli strumenti finanziari - Istituzione "Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF)" e "Fondo regionale Occupazione e Inclusione (FOI)" - Approvazione Schema Accordo di finanziamento Fincalabra S.p.A. art. 38 Regolamento UE n. 1303/2013";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 19 aprile 2018, recante "Approvazione Addendum Accordo di finanziamento Fincalabra S.p.A. (repertorio n. 2147 del 14 dicembre 2017) - Art. 38 Regolamento UE n. 1303/2013";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
- Decreto del Ministro Attività Produttive 18 aprile 2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente Regolamento Operativo, è pari complessivamente ad € 28.338.544,21, di cui € 24.000.000,00 destinati al “Fondo regionale di ingegneria finanziaria” (FRIF), ed € 4.338.544,21 destinati al “Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione” (FOI).

La dotazione finanziaria complessiva, e la relativa disponibilità, risulta così ripartita annualmente:

	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
FRIF	€ 9.893.590,23	€ 3.526.602,44	€ 3.526.602,44	€ 3.526.602,44	€ 3.526.602,44	€ 24.000.000,00
FOI	€ 1.788.490,78	€ 637.513,36	€ 637.513,36	€ 637.513,36	€ 637.513,36	€ 4.338.544,21
Totale	€ 11.682.081,01	€ 4.164.115,80	€ 4.164.115,80	€ 4.164.115,80	€ 4.164.115,80	€ 28.338.544,21

Le risorse finanziarie sono a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Asse 3 – Competitività dei Sistemi produttivi, Azione 3.6.1 – “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”.

Entrambi i Fondi sono a carattere “rotativo” e, pertanto, le risorse finanziarie erogate in favore delle imprese beneficiarie, ed oggetto di periodico rimborso da parte delle stesse, potranno essere reimpiegate per l'erogazione di ulteriori finanziamenti in favore del sistema imprenditoriale, sino al termine previsto di scadenza della programmazione comunitaria.

La dotazione finanziaria destinata alla concessione di contributi in conto capitale, prevista per il solo “Fondo regionale di ingegneria finanziaria” (FRIF), è stabilita nel limite massimo di € 4.000.000,00.

La dotazione finanziaria complessiva direttamente destinata alle imprese beneficiarie, tenuto conto dei costi afferenti la gestione dei Fondi, è pari ad € 26.071.460,67, di cui € 22.080.000,00 a valere sul “Fondo regionale di ingegneria finanziaria” (FRIF) ed € 3.991.460,67 a valere sul “Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione” (FOI).

L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a valere sui singoli Fondi, si riserva la facoltà di incrementare le relative dotazioni, anche mediante trasferimento delle risorse finanziarie tra gli stessi Fondi, nonché di sospendere la presentazione delle domande qualora gli interventi finanziari complessivamente richiesti dalle imprese proponenti raggiungano il doppio della dotazione finanziaria disponibile presso il Soggetto gestore.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere al “Fondo regionale di ingegneria finanziaria” (FRIF) ed al “Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione” (FOI) di cui al presente Regolamento, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) avere unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria (le imprese prive di tale requisito, dovranno dimostrare di possederlo entro e non oltre la data di stipula del contratto di intervento finanziario); e
- b) essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio; e
- c) essere una PMI (microimpresa, piccola o media impresa) in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE).

A titolo puramente informativo e non esaustivo, sono attualmente definite:

- “Microimprese”: le PMI che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- “Piccole imprese”: le PMI che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- “Medie imprese”: le PMI che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua; e

- d) essere costituite da almeno 3 anni solari e, nell’ipotesi di società di capitali, aver approvato e depositato i bilanci relativi agli ultimi due esercizi sociali, mentre nell’ipotesi di società di persone o ditte individuali, aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta; e
- e) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o di liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale; e
- f) essere economicamente e finanziariamente sane, ovvero sia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito; e
- g) essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale concesso in prestito ed i relativi interessi; e
- h) non essere in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (G.U.U.E, serie C 244/2 dell’1 ottobre 2004) ed ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive integrazioni e modificazioni; e
- i) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; e

- j) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Calabria agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca di contributi; e
- k) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente; e
- l) essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro; e
- m) non risultare inadempienti in riferimento ad eventuali altri finanziamenti concessi in precedenza dal medesimo Soggetto gestore; e
- n) non aver in precedenza usufruito di altre agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo concesso, finalizzate alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto di impresa oggetto di presentazione; e
- o) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); e
- p) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché la non sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, e pena l'inammissibilità della medesima domanda alla successiva fase di istruttoria di merito, le imprese dovranno risultare in ogni caso in possesso dei seguenti parametri:

- per le società di capitali:
 - a) il risultato economico relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve essere positivo; e
 - b) il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve essere positivo; e
 - c) l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore a 2,5; e
 - d) l'indice, dato dal rapporto [(Capitale netto + Passività consolidate)/Attività Immobilizzate] relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore ad 1; e
 - e) il fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato non deve aver subito una riduzione superiore al 25 % rispetto al fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) dell'esercizio precedente.

I cinque parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e cinque devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- fatturato: il valore relativo alla voce "Ricavi delle vendite e prestazioni" di cui all'art. 2425 del codice civile, lettera A), punto 1;
- valore della produzione: la somma dei valori relativi alla voce "Valore della produzione" di cui all'art. 2425 del codice civile, lettera A), al netto della voce di cui al punto 5 "Altri Ricavi e proventi";
- margine operativo lordo: per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione riportato nella modulistica resa disponibile unitamente alla domanda;
- oneri finanziari: la somma dei valori relativi alla voce "Proventi e oneri finanziari" di cui all'art. 2425 del codice civile, lettera C; qualora tale somma risulti positiva, l'indice di cui al precedente punto e) si intende ovviamente superato;

- capitale netto, passività consolidate, attività immobilizzate: per la determinazione di tali voci si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione riportato nella modulistica resa disponibile unitamente alla domanda;
- per le società di persone e per le ditte individuali:
 - a) il risultato economico relativo agli ultimi due esercizi chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, deve essere positivo; e
 - b) il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo agli ultimi due esercizi chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, deve essere positivo; e
 - c) l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all'ultimo esercizio chiuso, e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, deve essere superiore a 2,5; e
 - d) il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso, e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, non deve aver subito una riduzione superiore al 25 % rispetto al fatturato dell'esercizio precedente.

I quattro parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e quattro devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- risultato economico: a) per le imprese in regime di contabilità non ordinaria, il valore ottenuto dalla differenza tra il valore di cui alla voce "Totale componenti positivi" e il valore di cui alla voce "Totale componenti negativi", risultanti dalla dichiarazione dei redditi; b) per le imprese in regime di contabilità ordinaria, il risultato del conto economico;
- fatturato: il valore relativo alla voce "Ricavi" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del Tuir;
- margine operativo lordo: per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione riportato nella modulistica resa disponibile unitamente alla domanda;
- oneri finanziari: la differenza positiva tra oneri e proventi finanziari desumibili dai documenti contabili e/o da altro documento.

Il possesso dei parametri contabili da parte delle società di persone e delle ditte individuali sarà desunto, in particolar modo, da apposito prospetto (il cui fac-simile è reso disponibile dal Soggetto gestore) che dovrà essere presentato dall'impresa richiedente, e la cui veridicità dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Relativamente agli interventi finanziari previsti a solo titolo di finanziamento a tasso agevolato, possono essere ammessi ai benefici del "Fondo regionale di ingegneria finanziaria" (FRIF) e del "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione" (FOI), le imprese i cui piani di impresa proposti ricadono in uno dei settori di attività della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al presente Regolamento (Allegato A), con le esclusioni e limitazioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*" ed in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Relativamente ai soli interventi finanziari previsti a titolo di contributo in conto capitale, possono essere ammessi ai benefici del "Fondo regionale di ingegneria finanziaria" (FRIF), le imprese i cui piani di impresa proposti:

- ricadono in una delle aree di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016, e di seguito riportate:
 1. Agroalimentare;
 2. Edilizia sostenibile;
 3. Turismo e Cultura;

4. Logistica;
5. ICT e Terziario innovativo;
6. Smart Manufacturing;
7. Ambiente e Rischi Naturali;
8. Scienze della Vita

e

- risultano coerenti con le traiettorie tecnologiche dell'area di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) in cui si colloca il piano di impresa proposto. Le traiettorie tecnologiche sono sintetizzate in allegato al presente Regolamento (Allegato C).

I settori di attività della classificazione Ateco 2007 rientranti nelle suindicate aree di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria, a cui le imprese proponenti dovranno fare riferimento per beneficiare degli interventi finanziari previsti a solo titolo di contributo in conto capitale, sono riportati in allegato al presente Regolamento (Allegato B).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, ed in particolar modo dagli interventi finanziari in esso previsti, le imprese operanti nei seguenti settori:

- a) settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- d) la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- e) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- f) case da gioco ed imprese equivalenti;
- g) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici:
 - i. specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da d) ad f).; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o
 - ii. destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
- h) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»);
- i) settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

In relazione a quanto sopra esposto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

ART. 6 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati a sostenere finanziariamente le imprese nell'attuazione di piani di impresa che siano rivolti, anche congiuntamente, alla realizzazione di programmi di "Sviluppo aziendale" ed alla creazione di "Nuova Occupazione", secondo le disposizioni di seguito indicate:

SVILUPPO AZIENDALE

L'intervento finanziario concerne un piano impresa finalizzato, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e la concessione di contributi in conto capitale, a supportare finanziariamente le imprese nella realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o nell'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione e la penetrazione di mercati esteri, secondo le disposizioni di seguito indicate:

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

L'intervento finanziario è finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti produttivi, da attuarsi attraverso:

- la realizzazione di nuovi impianti produttivi;
- l'ampliamento di unità produttive esistenti;
- l'ammodernamento di unità produttive esistenti

A tal fine si considera:

- "nuovo impianto produttivo", il programma volto alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo da parte di imprese già esistenti;
- "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- "ammodernamento", il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo o l'aggiornamento tecnologico dell'impresa. Per "produttività" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati; per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
- "unità produttiva", la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile all'intervento finanziario, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Per le imprese di costruzioni è ammissibile il programma di investimento i cui beni acquistati sono da utilizzare all'interno di uno o più cantieri ubicati sul territorio regionale; in tali casi, l'unità produttiva è da intendersi l'intero territorio regionale.

Il programma di investimento produttivo deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda.

Il programma di investimento produttivo dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario e dovrà essere ultimato entro 20 mesi dalla data di notifica di ammissione della domanda.

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento produttivo si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

SPESE AMMISSIBILI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

Sono ammissibili al programma di investimento produttivo, le spese relative all'acquisto (o alla realizzazione di immobili ove prevista) di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma di investimento produttivo oggetto della domanda di intervento finanziario.

Tali spese riguardano:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori e studi di fattibilità economico-finanziaria;
- b) suolo aziendale e sua sistemazione;
- c) acquisto o realizzazione di immobili;
- d) opere murarie e assimilabili;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa e gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'attività di impresa oggetto dell'intervento finanziario richiesto;
- f) programmi informatici e licenze commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Con riferimento alle spese indicate nei precedenti punti si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese di cui alla lettera a) sono ammesse nel limite del 3 % dell'investimento produttivo ammissibile; le spese relative allo studio di fattibilità economico-finanziaria, ai fini dell'ammissibilità, non possono eccedere il 2 % dell'investimento produttivo ammissibile;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale ed alla sua sistemazione di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite complessivo del 10 % dell'investimento produttivo ammissibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 22/2018, l'acquisizione del suolo di cui alla lettera b) è ammissibile a condizione che: sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
- in relazione alle spese di cui alle lettere c) e d), si precisa che:
 - l'acquisto di edifici già costruiti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 22/2018, è ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, ed a condizione che: sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse; l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo; l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per i cinque anni successivi al completamento del programma del investimento; l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
 - non è agevolabile un programma di investimento consistente esclusivamente nell'acquisto o nella realizzazione di un immobile e/o nella sola realizzazione di opere murarie;
 - le spese relative all'acquisto o alla realizzazione di un immobile sono ammissibili nel limite massimo del 60 % dell'investimento produttivo ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di spese ritenute strettamente funzionali al ciclo produttivo;
 - le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili nel limite massimo del 30 % dell'investimento produttivo ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di opere ritenute strettamente funzionali al ciclo produttivo;
 - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato, è ammissibile al finanziamento purché, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, siano già trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'intervento finanziario o di un suo procuratore speciale, secondo l'Allegato 5, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di licenze, di cui alle lettere b), c) ed f), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente l'intervento finanziario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di intervento finanziario. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di intervento finanziario, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale, secondo l'Allegato 6 e l'Allegato 7, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore

Pena la risoluzione del contratto di intervento finanziario, il programma di investimento produttivo da realizzarsi a consuntivo dovrà essere almeno pari al 70 % del costo complessivo del programma di investimento produttivo ammesso in istruttoria.

La documentazione giustificativa di spesa (fattura o documento equipollente) dovrà riportare espressa indicazione dell'importo della spesa rendicontata, e sulla stessa dovrà essere apposto timbro recante la dicitura *"Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020"*.

Non sono ammissibili tra gli investimenti produttivi, le seguenti spese:

- imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
- ammende e penali;
- acquisto di scorte, ricambi e materiali di consumo;
- spese di funzionamento in generale;
- tutte le spese non capitalizzate;
- spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- spese di manutenzione;
- spese per investimenti di pura sostituzione di quelli già esistenti;
- spese relative all'attività di rappresentanza;
- interessi passivi;
- le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- le spese sostenute antecedentemente la data di presentazione della domanda di intervento finanziario;
- le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità;
- le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi ritenuti strettamente funzionali al ciclo produttivo);
- le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di intervento finanziario;
- le spese che non sono riconducibili ad una delle categorie previste dal presente Regolamento;
- le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto di finanziamento;
- le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- le spese che non sono state effettivamente sostenute e che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione;

- i titoli di spesa di importo inferiore a € 500,00, iva esclusa;
- le spese per smartphone ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
- i contributi in natura;
- l'iva.

SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PENETRAZIONE DI MERCATI ESTERI

L'intervento finanziario supporta le imprese nella realizzazione di progetti di internazionalizzazione e di penetrazione di mercati esteri, che prevedano uno o più dei seguenti servizi:

- ✓ Partecipazione a fiere e saloni internazionali e realizzazione di eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- ✓ Realizzazione di sale espositive ed uffici temporanei all'estero;
- ✓ Promozione di incontri bilaterali e partnership fra operatori italiani ed esteri;
- ✓ Attivazione di azioni di comunicazione sui mercati esteri;
- ✓ Rafforzamento dell'organizzazione delle imprese per l'internazionalizzazione;
- ✓ Certificazione per l'export

Il progetto di internazionalizzazione deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda.

Il progetto di internazionalizzazione dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario e dovrà essere ultimato entro 18 mesi dalla data di notifica di ammissione della domanda.

Per data di avvio e di ultimazione del progetto di internazionalizzazione si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

SPESE AMMISSIBILI AL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI PENETRAZIONE DI MERCATI ESTERI

Sono ammissibili al progetto di internazionalizzazione le seguenti spese, adeguatamente documentate, pertinenti e congrue, distintamente indicate per singolo servizio previsto:

- ✓ Partecipazione a fiere e saloni internazionali e realizzazione di eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali:
 - a) quota di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero;
 - b) interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
 - c) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione di eventi promozionali;
 - d) spese di comunicazione: brochure, cataloghi, materiale informativo, pubblicità su siti web o su riviste internazionali in lingua inglese e/o nella lingua veicolare del paese target;
 - e) spese di viaggio e pernottamento in occasione degli eventi promozionali;
- ✓ Realizzazione di sale espositive ed uffici temporanei all'estero:
 - a) affitto e allestimento di sale espositive e uffici temporanei;
 - b) noleggio di attrezzature e strumentazioni per l'allestimento dei locali all'estero;
 - c) trasporto (ivi compresi gli oneri assicurativi) di campionari specifici da utilizzare esclusivamente presso le sale espositive all'estero
- ✓ Promozione di incontri bilaterali e partnership fra operatori italiani ed esteri:
 - a) affitto sale per incontri bilaterali, workshop e/o seminari;
 - b) spese di viaggio e pernottamento di operatori esteri in Italia;
 - c) spese per servizi di ricerca e selezione partner e/o distributori all'estero e assistenza forniti da "società di Temporary Export Manager (TEM)" accreditata presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e rientrante nell'apposito elenco approvato con decreto ministeriale;
 - d) spese di incoming relative alla ospitalità di operatori esteri in Italia

- ✓ Attivazione di azioni di comunicazione sui mercati esteri:
 - a) spese per azioni dimostrative delle produzioni/servizi, comprese degustazioni, ed esposizioni in show-room;
 - b) spese per attività di promozione sui mercati esteri (pubblicità a mezzo stampa, web e social network, spot televisivi/radiofonici)
- ✓ Rafforzamento dell'organizzazione delle imprese per l'internazionalizzazione:
 - a) spese per la creazione o implementazione di siti web in inglese, e/o nella lingua dei paesi target;
 - b) spese per ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri;
 - c) spese per la redazione di un piano di web/social web marketing specifico rivolto a un pubblico internazionale;
 - d) spese per la definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l'ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero l'internazionalizzazione della rete di fornitori/partner produttivi dell'impresa cliente;
 - e) spese per analisi di mercato e studi di settore per l'internazionalizzazione e/o in materia contrattuale, doganale, legale e fiscale riferita ai paesi oggetto del processo di internazionalizzazione;
 - f) consulenza specifica di un Temporary Export Manager, ovvero di figura professionale specializzata a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa
- ✓ Certificazione per l'export:
 - a) spese per servizi di certificazione di prodotto o aziendali necessarie all'esportazione sui mercati internazionali

Ai fini dell'ammissibilità si specifica quanto segue:

- ✓ le spese sostenute relative alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione dovranno essere adeguatamente documentate, pertinenti e congrue, dettagliatamente giustificate mediante documentazione probante, relazioni esplicative, rilievi fotografici e comunque mediante quant'altro richiesto dal Soggetto gestore;
- ✓ le fiere e le manifestazioni con qualifica internazionale sono quelle elencate nel sito dell'UFI: www.ufi.org alla voce UFI "Approved events"; le fiere in Italia sono riconosciute internazionali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza delle Regioni (consultabile sul sito: www.calendariofiereinternazionali.it);
- ✓ le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA, da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art. 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di emissione del documento di spesa;
- ✓ le spese per servizi di consulenza specialistica, di cui ai precedenti punti, devono corrispondere ai costi delle prestazioni erogate da consulenti o strutture di consulenza esterne. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- ✓ nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica di cui ai precedenti punti, non erogate da una "società di TEM", i fornitori devono aver maturato almeno 5 anni di attività nello specifico settore di consulenza e il valore delle consulenze già prestate deve essere almeno pari a 5 volte il costo del servizio richiesto;
- ✓ il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato;
- ✓ l'impresa beneficiaria dell'intervento finanziario ed i fornitori di beni e servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- ✓ non viene riconosciuta, e quindi non è ritenuta ammissibile, la fornitura di beni e servizi rilasciata da: amministratori, soci, dipendenti dell'impresa proponente o loro parenti ed affini entro il terzo grado, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri; società nella cui compagine siano

presenti anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del beneficiario o loro parenti ed affini entro il terzo grado.

La documentazione giustificativa di spesa (fattura o documento equipollente) dovrà riportare espressa indicazione dell'importo della spesa rendicontata, e sulla stessa dovrà essere apposto timbro recante la dicitura *"Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020"*.

Non sono ammissibili al progetto di internazionalizzazione, le seguenti spese:

- imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali qualora inerenti il medesimo progetto;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite su cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;

Non sono inoltre ammissibili al progetto di internazionalizzazione:

- le spese sostenute antecedentemente la data di presentazione della domanda di intervento finanziario;
- le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità;
- le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di intervento finanziario;
- le spese che non sono riconducibili ad una delle categorie previste dal presente Regolamento;
- le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto di intervento finanziario;
- le spese che non sono state effettivamente sostenute e che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione.

NUOVA OCCUPAZIONE

L'intervento finanziario - rivolto, a pena di esclusione, in favore delle sole imprese che risulteranno beneficiarie anche dell'intervento finanziario, di cui al presente Regolamento, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimento produttivo - concerne un piano di impresa finalizzato, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso zero, a supportare finanziariamente le imprese nella creazione di nuova occupazione, ed in particolar modo nell'incremento netto della base occupazionale mediante assunzione, subordinata ed a tempo indeterminato (con contratto full-time o eventualmente part-time non inferiore a 20 ore settimanali), di nuove unità di personale rientranti nella categoria di lavoratori "svantaggiati" e/o "molto svantaggiati" e/o "disabili", per come definiti nel presente articolo.

L'incremento netto della base occupazionale, che dovrà essere adeguatamente motivato nella domanda di intervento finanziario, dovrà essere correlato alla realizzazione di investimenti produttivi previsti a valere sul "Fondo regionale di ingegneria finanziaria" (FRIF), e comunque correlato allo sviluppo, al potenziamento e/o all'espansione, sul territorio regionale, dell'impresa proponente, adeguatamente dimostrati nella domanda di intervento finanziario, e dovrà attuarsi esclusivamente all'interno di una o più unità operative e/o produttive ubicate nel territorio della regione Calabria.

Al fine di dimostrare la sussistenza dell'effetto incentivante, le imprese proponenti dovranno dimostrare, all'atto della presentazione della domanda di intervento finanziario, che l'intervento finanziario richiesto comporterà un aumento netto (ULA) del numero di lavoratori assunti, rientranti nelle categorie svantaggiate di cui all'art. 2, commi 3), 4) e 99) del Regolamento (UE) n. 651/2014, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di intervento finanziario.

Per il conteggio del numero dei dipendenti si fa riferimento alla definizione di Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario; in particolar modo, per il calcolo degli effettivi si fa riferimento all'articolo 5 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014. Il conteggio delle ULA, ai fini della verifica del mantenimento dell'incremento occupazionale, deve essere riferito all'impresa nel suo complesso e non alle singole unità operative interessate alle assunzioni localizzate sul territorio della regione Calabria.

In sede di presentazione della domanda di intervento finanziario, l'impresa proponente dovrà presentare, secondo il fac-simile reso disponibile dal Soggetto gestore, asseverazione a firma di un professionista iscritto all'albo, riportante, in particolar modo, le seguenti informazioni: il numero dei dipendenti dell'impresa, espressi in ULA, alla data di presentazione della domanda; la media dei

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 – Asse 3 "Competitività dei Sistemi produttivi"

dipendenti dell'impresa, espressi in ULA, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; l'incremento previsto netto dei lavoratori, espressi in ULA, rientranti nelle categorie svantaggiate di cui al presente articolo del Regolamento, rispetto alla media 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; il costo salariale annuo (al netto di eventuali agevolazioni previdenziali) relativo ai 12 mesi successivi alla data di assunzione a tempo indeterminato, distinto per ciascuna categoria di lavoratore da assumere, espresso tenendo conto dei parametri previsti dai CCNL.

In sede di rendicontazione a consuntivo dell'intervento finanziario corrisposto, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, secondo il fac-simile reso disponibile dal Soggetto gestore, specifica asseverazione a firma di un professionista iscritto all'albo, riportante, in particolar modo, le seguenti informazioni: l'incremento netto dei lavoratori, espressi in ULA, rientranti nelle categorie svantaggiate di cui al presente articolo, avvenuto nel periodo di riferimento successivo all'assunzione; il costo salariale annuo (al netto di eventuali agevolazioni previdenziali beneficate) relativo ai 12 mesi successivi alla data di assunzione a tempo indeterminato, distinto per ciascuna categoria di lavoratore da assumere, espresso tenendo conto dei parametri previsti dai CCNL.

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'intervento finanziario è comunque applicabile, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, anche qualora l'incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro incentivato prima dello scadere del periodo di riferimento successivo all'assunzione (ovverosia 12 mesi), l'impresa beneficiaria potrà mantenere il diritto all'incentivo solo nel caso di sostituzione con altro lavoratore avente i requisiti di "svantaggiato", "molto svantaggiato" o "disabile", per come richiesto nella domanda di intervento finanziario ed ammesso in fase istruttoria. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro di un soggetto destinatario dell'intervento finanziario, e la data di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con un altro soggetto "sostituito", non devono trascorrere più di 30 giorni. Il nuovo lavoratore "sostituito" potrà godere dell'intervento finanziario per il periodo non maturato dal lavoratore originariamente destinatario dell'intervento finanziario.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro incentivato e mancata sostituzione del lavoratore originariamente destinatario entro i termini sopra evidenziati, l'intervento finanziario sarà proporzionalmente rideterminato tenendo conto del residuo periodo.

Sono esclusi dall'intervento finanziario di cui al presente Regolamento, le imprese proponenti che, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, abbiano effettuato riduzione di personale.

I soggetti beneficiari dell'intervento finanziario sono le imprese proponenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mentre i soggetti destinatari dell'intervento finanziario sono le persone fisiche, residenti in Calabria alla data di assunzione, da assumere a tempo indeterminato in data successiva alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, e rientranti in almeno una delle seguenti categorie: "Svantaggiato", "Molto Svantaggiato" o "Disabile".

- "Lavoratore Svantaggiato": ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014, rientra in tale categoria chiunque soddisfi, alla data dell'assunzione, una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; o
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; o
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; o
 - d) aver superato i 50 anni di età; o

- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; o
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; o
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
- “Lavoratore Molto Svantaggiato”: ai sensi dell’art. 2, comma 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, rientra in tale categoria chiunque soddisfi, alla data dell’assunzione, una delle seguenti condizioni:
 - a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
 - b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”;
 - “Lavoratore Disabile”: ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014, rientra in tale categoria chiunque soddisfi, alla data dell’assunzione, una delle seguenti condizioni:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori

I soggetti destinatari dell’intervento finanziario, ovverosia i lavoratori da assumere, per il tramite delle imprese beneficiarie dovranno dimostrare, alla data dell’assunzione, di rientrare nella categoria di lavoratori “svantaggiati” e/o “molto svantaggiati” e/o “disabili”, per come definiti nel presente articolo, ed inoltre dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- essere iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
- non risultare coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, del titolare della ditta individuale proponente, del legale rappresentante della società proponente, del/i socio/i della società proponente;
- non avere avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato con il soggetto beneficiario, ovverosia con l’impresa proponente, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, con esclusione dei rapporti di lavoro disciplinati da contratti a termine la cui interruzione è intervenuta per scadenza naturale del contratto

Il piano di impresa “Nuova Occupazione” dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario e dovrà essere ultimato entro 6 mesi dalla data di notifica di ammissione della domanda.

Per data di avvio e di ultimazione del piano di impresa si intendono le date della prima e dell’ultima assunzione dei lavoratori destinatari dell’intervento finanziario.

L’assunzione dei lavoratori destinatari dell’intervento finanziario dovrà essere documentata, dalle imprese beneficiarie, mediante trasmissione di quanto segue:

- certificazione di iscrizione al Centro per l’Impiego territorialmente competente;
- scheda anagrafica e/o modello C2 storico rilasciato dal competente Centro per l’Impiego;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il fac-simile reso disponibile, a firma del legale rappresentante e del lavoratore assunto, attestante l’inesistenza dei rapporti di coniugio, parentela ed affinità con la medesima impresa beneficiaria per come previsti nel presente articolo del Regolamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il fac-simile reso disponibile, a firma del legale rappresentante e del lavoratore assunto, attestante l’inesistenza, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, di rapporti di lavoro con la medesima impresa beneficiaria per come previsti nel presente articolo del Regolamento;
- contratto di assunzione;
- modello Unilav;
- documentazione attestante lo stato di svantaggio o di disabilità del lavoratore assunto;

SPESE AMMISSIBILI ALLA LINEA DI INTERVENTO “NUOVA OCCUPAZIONE”

Sono ammissibili alla linea di intervento “Nuova Occupazione”, i costi salariali, al netto di eventuali agevolazioni previdenziali beneficate, riferiti ad un periodo di 12 mesi successivi alla data di assunzione, indipendentemente dalla categoria di lavoratore da assumere (“svantaggiati” e/o “molto svantaggiati” e/o “disabili”).

Ai sensi del punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi salariali corrispondono all’importo totale effettivamente pagabile dall’impresa beneficiaria dell’intervento finanziario in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda, prima delle imposte ed i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali ed i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

Nel calcolare l’intervento finanziario da richiedere, l’impresa dovrà tener conto, a detrazione, di altre eventuali agevolazioni di cui la stessa intende beneficiare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: legge n. 407/90; legge n. 68/99, ecc.).

La documentazione giustificativa di spesa (cedolini paga) dovrà riportare espressa indicazione dell’importo della spesa rendicontata, e sulla stessa dovrà essere apposto timbro recante la dicitura “Spesa di Euro dichiarata ai fini dell’erogazione dell’intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione (FOI) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”.

In base all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti all’occupazione a favore dei lavoratori svantaggiati:

- possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
- non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 o con gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili, coincidenti in parte o integralmente, ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto più elevato applicabile all’aiuto in questione.

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 67-70;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013, art. 3;
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

In generale, non saranno ammessi i singoli piani di impresa (“Sviluppo aziendale” e/o “Nuova Occupazione”) che abbiano ad oggetto interventi o spese per i quali siano già stati concessi interventi finanziari sotto qualsiasi forma, ivi compresi altri interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo “*de minimis*” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

I pagamenti dei titoli di spesa (fatture o documenti equipollenti; “cedolini paga”) relativi a ciascun piano di impresa concernente la linea di intervento “Sviluppo aziendale” e/o “Nuova Occupazione”, devono essere effettuati, pena l’esclusione del relativo titolo, mediante bonifico bancario e/o assegno bancario e/o assegno circolare, con specifica evidenziazione dei relativi addebiti sull’estratto del conto corrente bancario dedicato alle transazioni del progetto finanziato.

ART. 7 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

L'intervento finanziario a sostegno del piano di impresa presentato è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (a titolo di "*de minimis*") che prevede, in particolar modo, che l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una "impresa unica" (per come definita dall'art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013), indipendentemente dalle unità locali o produttive per le quali l'aiuto è stato concesso, non può superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (a partire dall'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi precedenti). Rientrano nella nozione di "aiuto" le agevolazioni ottenute dall'impresa a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'"impresa unica".

L'intervento finanziario, la cui tipologia differisce in funzione del piano di impresa previsto, consisterà: relativamente alla linea di intervento "Sviluppo aziendale", nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato e nella concessione di contributi in conto capitale; relativamente alla linea di intervento "Nuova Occupazione", nella sola concessione di un finanziamento a tasso zero.

In particolar modo, vengono di seguito disciplinate le caratteristiche dell'intervento finanziario, distintamente per singola linea di intervento prevista:

SVILUPPO AZIENDALE

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

- Percentuale massima dell'intervento finanziario concedibile: 80 % dell'ammontare complessivo, al netto dell'iva, degli investimenti produttivi ritenuti ammissibili, di cui:
 - minimo il 75 % a titolo di finanziamento a tasso agevolato; e
 - massimo il 25 % a titolo di contributo in conto capitale, concedibile alle sole imprese i cui piani di impresa proposti ricadono in una delle aree di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria (di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016), e risultano coerenti con le traiettorie tecnologiche dell'area di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3).

Nell'ipotesi in cui il piano di impresa proposto non ricada in una delle aree di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria, l'intervento finanziario concedibile sarà interamente rappresentato dal finanziamento a tasso agevolato, sempre che il medesimo piano di impresa proposto ricada in uno dei settori di attività della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al presente Regolamento (Allegato A).

Diversamente, nell'ipotesi in cui il piano di impresa proposto non venga giudicato sufficientemente coerente con le traiettorie tecnologiche dell'area di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3), la relativa domanda sarà giudicata non ammissibile all'intero intervento finanziario, quest'ultimo comprendente quindi anche il finanziamento a tasso agevolato.

L'impresa proponente, ove ritenuto, potrà comunque richiedere l'intervento finanziario, nella misura massima prevista dell'80 %, anche nella sola forma di finanziamento a tasso agevolato.

- Importo minimo dell'intervento finanziario complessivo concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 80.000;
- Importo massimo dell'intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 400.000 (€ 200.000 per le imprese che non operano in regime di

contabilità ordinaria), elevabile ad € 600.000 per le imprese che operano in regime di contabilità ordinaria ed in possesso, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, dei seguenti parametri economico-aziendali, in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 4 del presente Regolamento:

- l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore a 4.; e
- l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Fatturato) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore a 0,07 (con un'incidenza, quindi, superiore al 7 %);
- Tasso di interesse del finanziamento agevolato: 1,00 % fisso annuo sul debito residuo;
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso annuo sul debito scaduto ed impagato;
- Durata del finanziamento agevolato: 96 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata di 24 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'intervento finanziario complessivo, riguardante quindi sia il finanziamento a tasso agevolato che il contributo in conto capitale, è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fidejussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,5 volte l'importo dell'intervento finanziario complessivo accordato) da parte di tutti i soci dell'impresa beneficiaria in essere alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della fidejussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).

SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PENETRAZIONE DI MERCATI ESTERI

- Percentuale massima dell'intervento finanziario concedibile: 80 % dell'ammontare complessivo, al netto dell'iva, delle spese per servizi di internazionalizzazione e di penetrazione di mercati esteri ritenute ammissibili, di cui:
 - minimo il 75 % a titolo di finanziamento a tasso agevolato; e
 - massimo il 25 % a titolo di contributo in conto capitale, concedibile alle sole imprese i cui piani di impresa proposti ricadono in una delle aree di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria (di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016), e risultano coerenti con le traiettorie tecnologiche dell'area di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3).

Nell'ipotesi in cui il piano di impresa proposto non ricada in una delle aree di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria, l'intervento finanziario concedibile sarà interamente rappresentato dal finanziamento a tasso agevolato, sempre che il medesimo piano di impresa proposto ricada in uno dei settori di attività della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al presente Regolamento (Allegato A).

Diversamente, nell'ipotesi in cui il piano di impresa proposto non venga giudicato sufficientemente coerente con le traiettorie tecnologiche dell'area di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3), la relativa domanda sarà giudicata non ammissibile all'intero intervento finanziario, quest'ultimo comprendente quindi anche il finanziamento a tasso agevolato.

L'impresa proponente, ove ritenuto, potrà comunque richiedere l'intervento finanziario, nella misura massima prevista dell'80 %, anche nella sola forma di finanziamento a tasso agevolato.

- Importo minimo dell'intervento finanziario complessivo concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 20.000;
- Importo massimo dell'intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 50.000;
- Tasso di interesse del finanziamento agevolato: 1,00 % fisso annuo sul debito residuo;

- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso annuo sul debito scaduto ed impagato;
- Durata del finanziamento agevolato: 36 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata di 18 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'intervento finanziario complessivo, riguardante quindi sia il finanziamento a tasso agevolato che il contributo in conto capitale, è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,5 volte l'importo dell'intervento finanziario complessivo accordato) da parte di tutti i soci dell'impresa beneficiaria in essere alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).

Nell'ipotesi di richiesta congiunta di intervento finanziario finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e di acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione e la penetrazione di mercati esteri, l'importo massimo dell'intervento finanziario concedibile non potrà comunque essere complessivamente superiore ad € 400.000 (€ 200.000 per le imprese che non operano in regime di contabilità ordinaria), elevabile ad € 600.000 per le imprese che operano in regime di contabilità ordinaria ed in possesso, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, dei parametri economico-aziendali in precedenza stabiliti; al ricorrere di tale ipotesi, l'importo complessivo dell'intervento finanziario concedibile sarà ricondotto nella misura massima determinata nel presente punto, e sarà ripartito proporzionalmente tra l'intervento finanziario finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e l'intervento finanziario finalizzato all'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione e la penetrazione di mercati esteri.

NUOVA OCCUPAZIONE

- Percentuale massima del finanziamento concedibile:
 - 60 % del costo salariale aziendale per singola unità, e per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla data di assunzione, relativamente all'assunzione di lavoratori "Svantaggiati";
 - 70 % del costo salariale aziendale per singola unità, e per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla data di assunzione, relativamente all'assunzione di lavoratori "Molto Svantaggiati";
 - 80 % del costo salariale aziendale per singola unità, e per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla data di assunzione, relativamente all'assunzione di lavoratori "Disabili"
- Importo minimo del finanziamento concedibile: € 20.000;
- Importo massimo del finanziamento concedibile: € 100.000;
- Tasso di interesse del finanziamento: zero;
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso annuo sul debito scaduto ed impagato;
- Durata del finanziamento: 60 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento della durata di 18 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'operazione di finanziamento a tasso agevolato è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,5 volte l'importo del finanziamento a tasso agevolato accordato) da parte di tutti i soci dell'impresa beneficiaria in essere alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono

essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).

Nell'ipotesi di richiesta congiunta di entrambe le linee di intervento ("Sviluppo aziendale" e "Nuova Occupazione"), l'importo massimo dell'intervento finanziario concedibile non potrà comunque essere complessivamente superiore ad € 400.000 (€ 200.000 per le imprese che non operano in regime di contabilità ordinaria), elevabile ad € 600.000 per le imprese che operano in regime di contabilità ordinaria ed in possesso, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, dei parametri economico-aziendali in precedenza stabiliti; al ricorrere di tale ipotesi, l'importo complessivo dell'intervento finanziario concedibile sarà ricondotto nella misura massima determinata nel presente punto, e sarà ripartito proporzionalmente tra le due linee di intervento ("Sviluppo aziendale" e "Nuova Occupazione").

L'intervento finanziario massimo richiedibile per la linea di intervento "Sviluppo aziendale", oppure, nell'ipotesi di richiesta congiunta, l'intervento finanziario massimo richiedibile dato dalla somma dell'intervento finanziario finalizzato alla linea di intervento "Sviluppo aziendale" e dell'intervento finanziario finalizzato alla linea di intervento "Nuova Occupazione", nei limiti comunque dell'importo massimo di cui al precedente punto, non potrà in ogni caso essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati rilevabili dall'ultimo esercizio chiuso (risultante dal bilancio d'esercizio approvato, nell'ipotesi di società di capitali o, nelle ipotesi residue, dalla dichiarazione dei redditi presentata e da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):

Finanziamento massimo richiedibile $\leq [(5 \times \text{Margine operativo lordo}) - \text{Debiti finanziari a m/l termine}]$

Ai fini di cui sopra, per "Debiti finanziari a m/l termine" si intendono i debiti oltre dodici mesi verso banche e verso altri finanziatori.

Tenuto conto che i benefici di cui al presente Regolamento sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'impresa proponente, all'atto della presentazione della domanda di intervento finanziario, dovrà fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni che non possono eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di € 200.000.

Nell'ipotesi in cui, in fase istruttoria, dovesse emergere che l'impresa proponente, tenuto conto di altre agevolazioni eventualmente ricevute a titolo di aiuto "*de minimis*", superi, con l'intervento finanziario concedibile di cui al presente Regolamento, il massimale di € 200.000, il Soggetto gestore provvederà a determinare nel minore importo, ed entro il massimale di aiuto "*de minimis*", l'intervento finanziario complessivamente concedibile; in particolar modo, al ricorrere di tale ipotesi, il contributo in conto capitale concedibile sarà ridotto in misura pari all'importo eccedente il massimale di aiuto "*de minimis*".

L'intensità dell'aiuto connessa al finanziamento a tasso agevolato di cui al presente Regolamento, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è nella fattispecie configurabile nell'applicazione di un tasso di interesse avente un valore inferiore rispetto al valore medio dei tassi di interesse praticati dal sistema bancario per analoghe operazioni di finanziamento, ed in particolar modo alle operazioni di mutuo a tasso fisso.

L'intensità dell'aiuto verrà calcolata dal Soggetto gestore sulla base della rilevazione trimestrale dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari ed utilizzati periodicamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Tesoro, ai fini della legge sull'usura.

L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), determinato alla data di conclusione delle attività istruttorie, ed attualizzato applicando il tasso di riferimento/attualizzazione ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di imprese periodicamente fissato dalla Commissione Europea, sarà calcolato applicando il differenziale tra il valore medio del tasso effettivo globale come risultante

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 – Asse 3 "Competitività dei Sistemi produttivi"

FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF)

FONDO PER L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE (FOI)

al precedente punto per analogia operazione di finanziamento ed il tasso di interesse fisso applicato al finanziamento di cui al presente Regolamento.

ART. 8 – SOGGETTO GESTORE

La Regione Calabria ha individuato la Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, il soggetto a cui affidare in gestione entrambi i fondi “Fondo regionale di ingegneria finanziaria” (FRIF) e “Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione” (FOI).

Alla Finanziaria regionale sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario previsto dal presente Regolamento, l’assistenza informativa e tecnica in favore delle imprese richiedenti e l’istruttoria delle domande di intervento finanziario.

Fincalabra S.p.A. gestirà anche le fasi successive all’ammissione delle domande di intervento finanziario, quali la stipula dei contratti con i soggetti beneficiari, l’erogazione degli interventi finanziari sia nella forma di finanziamenti agevolati che di contributi in conto capitale, la rendicontazione delle spese da parte delle imprese beneficiarie, il monitoraggio e controllo degli interventi, la revoca degli interventi finanziari concessi.

ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La modalità di valutazione delle Domande di intervento finanziario è a “sportello valutativo” ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3. L’esame delle domande di intervento finanziario è effettuato in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande.

Il presente Regolamento, unitamente alla relativa modulistica per la presentazione delle domande di intervento finanziario, sarà visionabile sul sito web della Regione Calabria, www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, nonché sul sito web del Soggetto gestore, www.fincalabra.it.

Pena l’esclusione, le domande di intervento finanziario dovranno essere compilate online, accedendo, previa registrazione, al sito web www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, sottoscritte digitalmente e inviate mediante procedura telematica a decorrere dal giorno che sarà stabilito con delibera del Comitato degli Investimenti.

La data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande (procedura telematica) sarà stabilita con specifica delibera del Comitato degli Investimenti, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie, e ne sarà data comunicazione sul sito web della Regione Calabria, www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, nonché sul sito web del Soggetto gestore, www.fincalabra.it.

Non saranno ritenute ricevibili le domande di intervento finanziario predisposte secondo modalità difformi rispetto a quelle previste nel presente Regolamento e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Regolamento.

L’Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili.

A seguito delle verifiche effettuate sulle disponibilità delle risorse finanziarie, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dell’intervento finanziario di cui al presente Regolamento.

Per le altre domande di intervento finanziario, anche se pervenute prima della chiusura dello sportello operativo, si procederà alla valutazione solo successivamente nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, di decadenze e/o di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di intervento finanziario. Ulteriori domande di intervento finanziario potranno essere oggetto di valutazione al ricorrere delle seguenti ipotesi alternative:

- a) la domanda di intervento finanziario precedentemente presentata non sia stata ammessa;
- b) l'impresa richiedente abbia rinunciato formalmente all'intervento finanziario in precedenza accordato;
- c) l'impresa richiedente abbia estinto il debito relativo al precedente intervento finanziario ricevuto a valere sul presente Regolamento

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ai fini dell'accesso agli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento, le imprese, indipendentemente dalla tipologia di intervento da realizzare, dovranno presentare tutta la documentazione di seguito elencata:

- a) Domanda di intervento finanziario, redatta in conformità al fac-simile di cui all'Allegato n. 1;
- b) Business plan descrittivo, redatto in conformità al fac-simile di cui all'Allegato n. 2;
- c) Business plan numerico, elaborato secondo il prospetto reso disponibile, distinto a seconda che l'impresa sia in regime di contabilità ordinaria o in regime di contabilità non ordinaria;
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis", redatta in conformità al fac-simile di cui all'Allegato n. 3;
- e) Per le società di capitali, anche i seguenti documenti:
 - Copia dei Bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico;
 - Situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi sociali chiusi (con timbro e firma del legale rappresentante);
- f) Per le società di persone e le ditte individuali, anche i seguenti documenti:
 - Copia delle Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, comprensive delle relative attestazioni di invio telematico;
 - Situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi chiusi (con timbro e firma del legale rappresentante);
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 4, attestante il possesso dei parametri contabili da parte delle società di persone e delle ditte individuali.
- g) Situazione contabile aggiornata a data recente (con timbro e firma del legale rappresentante), e comunque recante data non oltre tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- h) Risultanze di Centrale Rischi riferite agli ultimi 6 mesi;
- i) Per i soli interventi riguardanti la linea "Investimenti produttivi", anche i seguenti documenti:
 - Copia degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato il programma di investimento produttivo. Costituisce titolo di disponibilità dell'unità produttiva anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, eventualmente condizionato all'ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata;
 - Nell'ipotesi di realizzazione di nuovi fabbricati produttivi, di ampliamento di fabbricati produttivi preesistenti, o di interventi rilevanti e strutturali in opere murarie:
 - planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamenti, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

- principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato produttivo, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della società;
 - Preventivi, computo metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere;
 - Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 5), attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e la zona in cui ricade l'unità produttiva interessata al programma di investimento produttivo;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di un immobile esistente, secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 6;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di programmi informatici e licenze, secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 7;
 - Nell'ipotesi di acquisto di terreni e/o immobili, perizia giurata redatta da un tecnico abilitato che attesti, a seconda dei casi: il valore di mercato del suolo e/o il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dello stesso alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria; il valore del suolo rispetto al valore dell'immobile acquistato a corpo;
- j) Per i soli interventi riguardanti la linea "Servizi per l'Internazionalizzazione e la penetrazione di mercati esteri", anche i seguenti documenti:
- Preventivi e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere;
 - Preventivi di spesa per servizi di consulenza specialistica, rilasciati da esperti, società di consulenza o ente di ricerca, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato n. 8;
 - Curriculum vitae redatto in conformità al modello europeo, debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina, dell'esperto incaricato della consulenza, con indicazione delle precedenti esperienze maturate nella materia oggetto di consulenza (*nel caso di incarico da conferire al singolo esperto*);
 - Relazione di presentazione della struttura incaricata e curriculum del/dei dipendente/i e/o del/dei collaboratore/i che presteranno il servizio di consulenza, specificando la tipologia di rapporto di lavoro e con indicazione delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza (*nel caso di incarico da conferire a strutture specializzate*);
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal fornitore dei servizi, attestante l'esperienza maturata e la descrizione di attività analoghe svolte, dei relativi committenti e del valore delle consulenze già prestate in relazione al servizio da erogare;
- k) Per i soli interventi riguardanti la linea "Nuova Occupazione", anche i seguenti documenti
- Asseverazione, a firma di un professionista iscritto all'albo, secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 9, riportante, in particolar modo, le seguenti informazioni: il numero dei dipendenti dell'impresa, espressi in ULA, alla data di presentazione della domanda; la media dei dipendenti dell'impresa, espressi in ULA, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; l'incremento previsto netto dei lavoratori, espressi in ULA, rientranti nelle categorie svantaggiate di cui al presente articolo del Regolamento, rispetto alla media 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; il costo salariale annuo (al netto di eventuali agevolazioni previdenziali), relativo ai 12 mesi successivi alla data di assunzione a tempo indeterminato, distinto per ciascuna categoria di lavoratore da assumere, espresso tenendo conto dei parametri previsti dai CCNL;

ART. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DI MERITO

L'esame delle domande di intervento finanziario presentate è effettuato dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande) ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3, e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese maggiormente competitive.

L'esame delle domande di intervento finanziario è effettuato dal Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di intervento finanziario o di completamento della stessa.

Qualora il Soggetto gestore nel corso dell'esame della domanda di intervento finanziario dovesse richiedere integrazioni (dati, documenti, chiarimenti o approfondimenti) e/o rettifiche di dichiarazioni incomplete o erranee, le stesse dovranno essere inviate al Soggetto gestore entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione.

Nel caso di sospensioni dell'esame della domanda di intervento finanziario a seguito di richiesta di integrazioni, verranno esaminate e deliberate le domande di intervento finanziario che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al finanziamento da parte delle richieste sospese.

Il Soggetto gestore, ove ritenuto opportuno ai fini dell'esame delle domande di intervento finanziario, si riserva la facoltà di effettuare un colloquio con il management aziendale e/o di effettuare un sopralluogo presso la struttura aziendale interessata al/i piano/i di impresa proposto/i, al fine di acquisire ulteriori informazioni e/o elementi utili alla valutazione di merito.

L'esame delle domande di intervento finanziario prevede le seguenti fasi:

- 1) verifica formale (preliminare) della domanda presentata, finalizzata ad accertare:
 - l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento;
 - la completezza e correttezza della documentazione presentata;
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impresa richiedente e del piano di impresa presentato, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima;
- 2) valutazione di merito, per le sole domande che avranno superato la precedente verifica formale (preliminare), avente per oggetto quanto segue:
 - i. ai fini della concessione del contributo in conto capitale, le imprese proponenti dovranno dimostrare, non solo che il piano di impresa proposto ricade in una delle aree di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016, ma anche che il medesimo piano di impresa proposto risulti sufficientemente coerente con le traiettorie tecnologiche (sintetizzate in allegato al presente Regolamento) dell'area di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3). Con riferimento alla coerenza del piano di impresa proposto con le traiettorie tecnologiche dell'area di innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3), a fronte di un punteggio massimo concedibile pari a 20 punti, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le domande che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 12 punti. Di seguito viene riportata la griglia di valutazione di riferimento: 0 punti – assolutamente non coerente; 4 punti – scarsamente coerente; 8 punti – insufficientemente coerente; 12 punti – sufficientemente coerente; 16 punti – abbastanza coerente; 20 punti – molto coerente. Le domande che avranno raggiunto un punteggio inferiore a 12 punti, saranno giudicate inammissibili all'intero intervento finanziario, comprendente quindi anche il finanziamento a tasso agevolato;
 - ii. per le imprese proponenti che non abbiano richiesto il contributo in conto capitale, oppure che abbiano positivamente superato la precedente fase i), la valutazione di merito avrà ad oggetto:
 - la coerenza del piano di impresa proposto e relativa funzionalità rispetto alle attività economiche attualmente svolte ed al processo produttivo/erogativo dell'impresa;
 - la qualità progettuale del piano di impresa proposto; effetti attesi in termini di crescita e/o di espansione dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa, nonché in termini di incremento dei livelli occupazionali; posizionamento attuale e futuro dell'impresa rispetto al mercato ed al territorio di riferimento;
 - la valutazione economico-finanziaria dell'impresa e la valutazione del relativo merito creditizio;

La valutazione di merito di cui al precedente punto ii), tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa proponente, sarà effettuata in base ai seguenti criteri e parametri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Coerenza e funzionalità progettuale	Coerenza del/i piano/i di impresa proposto/i e relativa funzionalità rispetto alle attività economiche attualmente svolte ed al processo produttivo/erogativo dell'impresa	da 0 a 10
Qualità progettuale ed effetti attesi	Qualità e chiarezza espositiva del/i piano/i di impresa proposto/i, completezza informativa del Business Plan descrittivo e numerico, ed attendibilità delle ipotesi formulate	da 0 a 15
	Effetti attesi in termini di crescita e/o di espansione dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa, nonché in termini di incremento dei livelli occupazionali	da 0 a 15
	Posizionamento attuale e futuro dell'impresa rispetto al mercato ed al territorio di riferimento	da 0 a 10
Valutazione economico-finanziaria dell'impresa	Valutazione economico-finanziaria dell'impresa e Valutazione del relativo merito creditizio, basate sui seguenti parametri: - Struttura patrimoniale, finanziaria e/o economica dell'impresa attuale e prospettica; - Risultanze di Centrale Rischi di Banca d'Italia; - Fattibilità economico/finanziaria del/i piano/i di impresa proposto/i e relativa sostenibilità; - Capacità dell'impresa di dimostrare una stabilità nella generazione di flussi di cassa futuri, in grado di garantire il rimborso del finanziamento richiesto	da 0 a 50
TOTALE		0 - 100

Legenda:	
Si riportano di seguito i parametri di riferimento utilizzati per l'attribuzione dei punteggi	
da 0 a 10	0: nullo; 2: scarso; 4: insufficiente; 6: sufficiente; 8: buono; 10: ottimo
da 0 a 15	0: nullo; 3: scarso; 6: insufficiente; 9: sufficiente; 12: buono; 15: ottimo
da 0 a 50	0: nullo; 10: scarso; 20: insufficiente; 30: sufficiente; 40: buono; 50: ottimo

La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 30 punti.

Non sono ammissibili all'intervento finanziario le domande che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito di istruttoria compiuta dal Soggetto gestore, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate dalle imprese proponenti, nonché dei singoli piani di impresa proposti.

Il Comitato di valutazione, nominato dal Soggetto gestore, sarà composto da tre componenti, di cui:

- due componenti designati dal Soggetto gestore e scelti tra i propri Dirigenti o Funzionari;
- un componente, designato dal Soggetto gestore a seguito di selezione da effettuarsi con procedura di evidenza pubblica, scelto tra qualificati professionisti esterni in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nel settore del credito, ed in particolar modo in materia di concessione di finanziamenti alle imprese e di valutazione di merito creditizio.

Il Soggetto gestore potrà designare un componente supplente, scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari, che sostituirà uno dei due componenti interni nei casi di temporanea assenza e/o impedimento. Il Comitato di valutazione, nella prima riunione, nominerà, a maggioranza dei componenti, il Presidente del Comitato.

Il Soggetto gestore, entro 7 giorni dalla data della delibera del Comitato di valutazione, e previa verifica ed iscrizione dell'aiuto, connesso all'intervento finanziario accordato, nella Banca Dati Aiuti Nazionale, comunica, a mezzo p.e.c., all'impresa richiedente l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini, oppure l'inammissibilità della domanda di intervento finanziario con indicazione delle relative motivazioni.

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO

A seguito delle positive valutazioni di merito effettuate dal Soggetto gestore, e della successiva delibera di ammissione all'intervento finanziario, le imprese beneficiarie dovranno stipulare apposito contratto, distinto per singola linea di intervento ammessa ("Sviluppo aziendale" e/o "Nuova Occupazione"), con cui verranno disciplinate modalità, condizioni e termini relativi, in particolar modo, alla realizzazione e rendicontazione del piano d'impresa ammesso, all'erogazione dell'intervento finanziario ed al rimborso del finanziamento agevolato. E' fatto obbligo ai sottoscrittori del contratto di intervento finanziario di eleggere domicilio all'interno della regione Calabria.

L'erogazione dell'intervento finanziario accordato, le cui modalità variano a seconda della tipologia di intervento finanziario ammesso ("Sviluppo aziendale" e/o "Nuova Occupazione"), sarà così articolata:

SVILUPPO AZIENDALE

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

L'erogazione dell'intervento finanziario, da effettuarsi a seguito di richiesta contestuale della quota di finanziamento a tasso agevolato e, ove concessa, della quota di contributo in conto capitale, avverrà in tre soluzioni, con modalità che sarà identica per entrambe le distinte tipologie di intervento finanziario (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale).

In particolar modo:

- l'erogazione del Finanziamento a tasso agevolato avverrà in tre quote, di cui:
 - a) la prima quota, di importo pari al 30 % del finanziamento accordato, a titolo di anticipazione;
 - b) la seconda quota, di importo pari al 40 % del finanziamento accordato, a fronte della rendicontazione di spese ammissibili in misura almeno pari al 60 %, iva esclusa, dell'importo complessivo del piano di impresa ammesso;
 - c) il saldo sarà erogato a conclusione del piano di impresa sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute e ritenute ammissibili.
- l'erogazione del Contributo in conto capitale avverrà in tre quote, di cui:
 - a) la prima quota, di importo pari al 30 % del contributo in conto capitale accordato, a titolo di anticipazione;
 - b) la seconda quota, di importo pari al 40 % del contributo in conto capitale accordato, a fronte della rendicontazione di spese ammissibili in misura almeno pari al 60 %, iva esclusa, dell'importo complessivo del piano di impresa ammesso;
 - c) il saldo sarà erogato a conclusione del piano di impresa sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione contrattualmente prevista e, nell'ipotesi ricorrente, idonea rendicontazione di spesa sulla base degli stati di avanzamento raggiunti, effettua la verifica sulla correttezza della documentazione e dei documenti di spesa prodotti, sulle autocertificazioni fornite e sulla conformità sostanziale delle spese sostenute rispetto al piano di impresa ammesso.

A seguito di esito positivo di tale verifica, il Soggetto gestore erogherà le quote dell'intervento finanziario (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale).

Ai fini dell'erogazione della seconda quota a titolo di stato di avanzamento, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura di acquisto o documento equipollente, anche se non quietanzate.

Ai fini dell'erogazione del saldo finale, la documentazione di spesa rendicontata deve risultare quietanzata in misura almeno pari al 60 % dell'importo complessivo del piano di impresa ammesso a consuntivo. L'impresa beneficiaria, pena la risoluzione del contratto, si impegna a trasmettere al Soggetto gestore, entro 90 giorni dall'erogazione del saldo finale e secondo le modalità da questo definite, la documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento (iva inclusa) dell'intero piano di impresa rendicontato ed ammesso.

L'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del piano di impresa, ovvero dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, dovrà produrre al Soggetto gestore:

- Rendicontazione finale delle spese sostenute e Richiesta di erogazione del saldo dell'intervento finanziario;
- Breve relazione illustrativa del piano di impresa realizzato;
- Quant'altro previsto nel contratto di finanziamento

Le rendicontazioni di spesa dovranno essere attestate anche mediante rilascio di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tale dichiarazione dovrà contenere l'elenco riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate.

Qualora l'importo delle spese rendicontate e ritenute ammissibili a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del piano di impresa ammesso, e ferma restando comunque la percentuale massima concedibile, l'intervento finanziario (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale) potrà essere proporzionalmente ridotto.

Le fatture di spesa dovranno essere annullate con apposizione di timbro recante la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020*".

Il rimborso del finanziamento a tasso agevolato avverrà mediante pagamento posticipato di rate trimestrali, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Le specifiche modalità di erogazione, rendicontazione e rimborso saranno disciplinate nel contratto stipulato con l'impresa beneficiaria.

SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PENETRAZIONE DI MERCATI ESTERI

L'erogazione dell'intervento finanziario, da effettuarsi a seguito di richiesta contestuale della quota di finanziamento a tasso agevolato e, ove concessa, della quota di contributo in conto capitale, avverrà in due soluzioni, con modalità che sarà identica per entrambe le distinte tipologie di intervento finanziario (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale).

In particolar modo:

- l'erogazione del Finanziamento a tasso agevolato avverrà in due quote, di cui:
 - a) la prima quota, di importo pari al 50 % del finanziamento accordato, a titolo di anticipazione;
 - b) il saldo sarà erogato a conclusione del piano di impresa sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute e ritenute ammissibili.
- l'erogazione del Contributo in conto capitale avverrà in due quote, di cui:
 - a) la prima quota, di importo pari al 50 % del contributo in conto capitale accordato, a titolo di anticipazione;
 - b) il saldo sarà erogato a conclusione del piano di impresa sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione contrattualmente prevista effettua la verifica sulla correttezza della documentazione e dei documenti di spesa prodotti, sulle autocertificazioni fornite e sulla conformità sostanziale delle spese sostenute rispetto al piano di impresa ammesso.

A seguito di esito positivo di tale verifica, il Soggetto gestore erogherà le quote dell'intervento finanziario (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale).

Ai fini dell'erogazione della seconda quota a titolo di saldo, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura di acquisto o documento equipollente, integralmente quietanzate.

L'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del piano di impresa, ovvero dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, dovrà produrre al Soggetto gestore:

- Rendicontazione finale delle spese sostenute e Richiesta di erogazione del saldo dell'intervento finanziario;
- Breve relazione illustrativa del piano di impresa realizzato;
- Quant'altro previsto nel contatto di finanziamento

Le rendicontazioni di spesa dovranno essere attestate anche mediante rilascio di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tale dichiarazione dovrà contenere l'elenco riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate.

Qualora l'importo delle spese rendicontate e ritenute ammissibili a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del piano di impresa ammesso, e ferma restando comunque la percentuale massima concedibile, l'intervento finanziario (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale) potrà essere proporzionalmente ridotto.

Le fatture di spesa dovranno essere annullate con apposizione di timbro recante la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020*".

Il rimborso del finanziamento a tasso agevolato avverrà mediante pagamento posticipato di rate trimestrali, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Le specifiche modalità di erogazione, rendicontazione e rimborso saranno disciplinate nel contratto stipulato con l'impresa beneficiaria.

NUOVA OCCUPAZIONE

Finanziamento a tasso zero

L'erogazione del finanziamento a tasso zero avverrà in due quote, di cui:

- a) la prima quota, di importo pari al 50 % del finanziamento accordato, a seguito di assunzione di nuove unità di personale il cui corrispondente costo salariale aziendale rappresenti almeno il 50 % del costo salariale aziendale complessivo ammesso in istruttoria;
- b) il saldo sarà erogato a consuntivo al verificarsi di tali condizioni: l'impresa beneficiaria abbia assunto il 100 % delle nuove unità di personale previste nel piano di impresa ammesso, salvo che a consuntivo le assunzioni non vengano rideterminate dall'impresa beneficiaria in misura inferiore rispetto a quanto previste nel piano di impresa ammesso; siano decorsi 12 mesi dalla data di assunzione dell'ultima unità di personale; l'impresa beneficiaria abbia sostenuto, e quindi corrisposto in favore dei lavoratori, costi salariali in misura pari al 100 % del costo salariale aziendale complessivo ammesso, salvo che lo stesso a consuntivo risulti inferiore rispetto a quanto previsto nel piano di impresa ammesso

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione contrattualmente prevista, effettua la verifica sulla correttezza della documentazione e dei documenti di spesa prodotti, sulle autocertificazioni fornite e sulla conformità sostanziale delle spese sostenute rispetto al piano di impresa ammesso.

A seguito di esito positivo di tale verifica, il Soggetto gestore erogherà le quote del finanziamento.

L'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento di titolo di spesa ammissibile, e comunque entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei 12 mesi dalla data dell'assunzione dell'ultima unità di personale, dovrà produrre al Soggetto gestore:

- Rendicontazione finale delle spese sostenute e Richiesta di erogazione del saldo del finanziamento;

- Breve relazione illustrativa del piano di impresa realizzato;
- Quant'altro previsto nel contatto di finanziamento

Le assunzioni effettuate a consuntivo dovranno essere attestate anche mediante rilascio di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Qualora l'importo delle spese rendicontate e ritenute ammissibili a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del piano di impresa ammesso, e ferma restando comunque la percentuale massima concedibile, il finanziamento potrà essere proporzionalmente ridotto.

La documentazione giustificativa di spesa (cedolini paga) dovrà essere annullata con apposizione di timbro recante la dicitura *"Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020"*.

Il rimborso del finanziamento a tasso agevolato avverrà mediante pagamento posticipato di rate trimestrali, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Le specifiche modalità di erogazione, rendicontazione e rimborso saranno disciplinate nel contratto stipulato con l'impresa beneficiaria.

Il generale, relativamente ai singoli piani di impresa ammessi, l'intervento finanziario accordato (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale) potrà essere proporzionalmente rideterminato qualora il/i piano/i di impresa sia/siano stato/i realizzato/i parzialmente, e comunque nei limiti in precedenza indicati relativamente agli investimenti produttivi, sempre che ne siano garantite le caratteristiche originariamente previste e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Regolamento e dagli obiettivi sostanziali del/i progetto/i medesimo/i.

ART. 13 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, nonché a quanto espressamente disciplinato nel contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, sono obbligati per tutta la durata del medesimo contratto, e fino alla totale estinzione del finanziamento agevolato, a quanto segue:

- a) assicurare che le attività previste dal/i piano/i di impresa ammesso/i vengano realizzate entro i termini iniziali e finali indicati nella domanda e comunque non oltre i termini previsti nel presente Regolamento;
- b) notificare preventivamente al Soggetto gestore, pena l'eventuale revoca dell'intero intervento finanziario concesso a qualsiasi titolo (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale), eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status, e comunque ogni cambiamento od evento che possa modificare o che modifichi il suo assetto giuridico e/o amministrativo o che possa incidere o che incida sulla sua consistenza patrimoniale, sulla sua situazione finanziaria ed economica o sulla sua capacità produttiva;
- c) fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art. 14, assicurare la puntuale e completa realizzazione del/i piano/i di impresa in conformità a quanto previsto dal/i piano/i di impresa ammesso/i ed entro i termini stabiliti;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano sostanzialmente difformi dal/i piano/i di impresa ammesso/i, sempre che eventuali variazioni sostanziali non siano state preventivamente segnalate al Soggetto gestore, e da questo autorizzate;
- e) realizzare il/i piano/i di impresa ammesso/i in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- f) nell'ipotesi di realizzazione di investimenti produttivi, capitalizzare gli investimenti, che devono quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica o fiscale;
- g) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dell'intervento finanziario, la documentazione originale di spesa rendicontata;

- h) rispettare quanto disposto in tema di cumulo delle agevolazioni dalla normativa europea;
- i) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- j) annullare tutti i documenti giustificativi di spesa originali, e presentati a supporto della domanda di pagamento, con apposito timbro recante la specifica dicitura prevista "*Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020*".
- k) accettare sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione del/i piano/i di impresa, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- l) fornire, ove richiesto dal Soggetto gestore, e secondo le modalità dallo stesso definite, una relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del/i piano/i di impresa ammesso/i, su eventuali ritardi e sul raggiungimento degli obiettivi previsti in progetto;
- m) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
- n) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa, oggetto di intervento finanziario, sul territorio della regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il rimborso integrale del finanziamento;
- o) consentire ai funzionari comunitari e regionali, nonché ai soggetti delegati dal Soggetto gestore preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del/i piano/i di impresa ammesso/i e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'intervento finanziario concesso.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO

Il contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, concernente il finanziamento a tasso agevolato ed il contributo in conto capitale relativamente all'attuazione del "Fondo regionale di ingegneria finanziaria" (FRIF), nonché il finanziamento a tasso zero relativamente all'attuazione del "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione" (FOI), si intenderà integralmente risolto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità, di cui all'art. 4 del Regolamento Operativo, dell'impresa beneficiaria;
- b) sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché nell'ipotesi di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- c) cumulo degli aiuti sulle stesse spese ammissibili di cui al presente Regolamento con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo concessi o già concessi a titolo "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013".

Il contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, concernenti il finanziamento a tasso agevolato ed il contributo in conto capitale relativamente all'attuazione del "Fondo regionale di ingegneria finanziaria" (FRIF), nonché il finanziamento a tasso zero relativamente all'attuazione del "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione" (FOI), si intenderà parzialmente risolto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi che riguardi il singolo piano di impresa ammesso ad agevolazione:

- a) rinuncia al/i piano/i di impresa;
- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento e previsti nel contratto di intervento finanziario, nonché nel caso in cui la realizzazione del/i piano/i di impresa non sia sostanzialmente conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto proposto ed ammesso e/o alle dichiarazioni, dati, informazioni forniti nella domanda di intervento finanziario, nei relativi allegati ed in fase istruttoria;

- c) destinazione totale o parziale dell'intervento finanziario a fini diversi da quelli indicati nel presente Regolamento;
- d) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto del programma di investimento produttivo, nel quinquennio successivo alla concessione dell'intervento finanziario;
- e) nell'ipotesi di realizzazione di investimenti produttivi, mancata realizzazione del programma di investimento in misura almeno pari al 70 % del costo complessivo del programma ammesso;
- f) nell'ipotesi in cui l'intervento finanziario concernente la realizzazione di investimenti produttivi divenga oggetto di integrale risoluzione, ciò comporterà anche la integrale risoluzione dell'intervento finanziario concernente la linea "Nuova Occupazione" eventualmente concessa;

Il Soggetto gestore, previa valutazione di merito, si riserva altresì la facoltà di risolvere, integralmente o parzialmente, il contratto di intervento finanziario stipulato, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) diversità sostanziale della situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria o tecnica dell'impresa beneficiaria da quella dichiarata all'atto della richiesta di intervento finanziario, in qualunque momento tale diversità dovesse essere constatata;
- b) qualora si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente art. 13,
- c) qualora il/i piano/i di impresa rendicontato/i a consuntivo, non risulti/risultino organico/i e funzionale/i, da solo/i idoneo/i, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di intervento finanziario;
- d) per mancato, parziale o ritardato pagamento da parte dell'impresa beneficiaria, relativamente al finanziamento agevolato concesso, di almeno due rate consecutive scadute;
- e) qualora l'impresa beneficiaria non trasmetta al Soggetto gestore, entro 90 giorni dall'erogazione del saldo finale, e secondo le modalità da questo definite, la documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento (iva inclusa) dell'intero piano di impresa rendicontato e relativo alla realizzazione di un programma di investimenti produttivi.

In caso di risoluzione, integrale o parziale, del contratto di intervento finanziario stipulato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito con le modalità ed i tempi specificamente previsti nel contratto di intervento finanziario, maggiorato di una penale pari al 5,00 % a titolo di risarcimento danni, da calcolarsi sul debito residuo.

ART. 15 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, potranno effettuare, in qualsiasi momento verifiche, controlli, accertamenti documentali, richieste di informazioni, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati a:

- a) verificare e controllare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del piano di impresa;
- b) accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento;
- c) verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e poste alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'intervento finanziario agevolativo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute;
- d) verificare il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del piano di impresa

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese, e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

ART. 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il Soggetto beneficiario, in tema di informazione e pubblicità, è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito all'intervento finanziario ottenuto in base al presente Regolamento Operativo.

E' responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato con fondi rivenienti dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile sul proprio sito web una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso.

Il beneficiario è tenuto a collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto.

Il Soggetto gestore fornirà assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi, nonché sulle modalità di realizzazione del materiale informativo.

Il beneficiario dell'intervento finanziario avrà, inoltre, l'obbligo di collaborare con il Soggetto gestore, alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati e ai risultati ottenuti nell'ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Regolamento Operativo, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria e/o del Soggetto gestore.

Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'ottenimento dell'intervento finanziario comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione Calabria, dello Stato e dell'Unione Europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Copia integrale del presente Regolamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web del Soggetto gestore al seguente indirizzo www.fincalabria.it. e sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo www.regione.calabria.it/sviluppo.

Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: bando.frifefoi@fincalabria.it.

ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari all'Amministrazione regionale e/o al Soggetto gestore nell'ambito del presente Regolamento Operativo, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore tratteranno le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore raccolgono i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elaborano secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione regionale e/o del Soggetto gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in loro possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dell'Amministrazione regionale e/o del Soggetto gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'avviso.

Titolare del trattamento è: Fincalabra SpA, Località Campo snc - 88040 Settingiano (Catanzaro).

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda, ove applicabile, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Il Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.